

Relazione illustrativa alla proposta di legge a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri:

**MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1
"STATUTO DELLA REGIONE MARCHE"**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge con l'articolo 1 intende modificare l'articolo 7, comma 2, della legge statutaria 1/2005 che disciplina l'elezione del Presidente e la nomina della Giunta regionale, in particolare, l'attuale disciplina prevede che il Presidente della Giunta nella prima seduta del Consiglio, oltre ad illustrare il programma di governo, presenti gli assessori garantendo la presenza di entrambi i sessi. La modifica che si propone di introdurre è quella di sostituire le parole "la presenza di entrambi i sessi" con le seguenti: "che nessuno dei due generi sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo".

Con l'articolo 2 si modifica il successivo articolo 13, comma 1, della legge statutaria prevedendo che nella composizione dell'Ufficio di Presidenza sia garantita la presenza di entrambi i generi.

Ciò nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 51 della Costituzione come modificato con legge cost. 30 maggio 2003, n. 1, che ha sancito il principio di eguaglianza sostanziale con la previsione in forza della quale "A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".

A tale riguardo si rileva che la Corte costituzionale, nel decidere il conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Campania, afferma che gli assessori campani, (...) devono essere "nominati 'nel pieno rispetto del principio di un'equilibrata presenza di donne e uomini'" e che la discrezionalità politica spettante al Presidente "risulta arginata dal rispetto di tale canone, stabilito dallo statuto, in armonia con l'articolo 51, primo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione" (Corte Cost., sent. n. 81 del 2012). Fondamentale è nella pronuncia l'affermazione secondo la quale "gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto".

Dall'applicazione della presente legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Marche.